

SINTESI SOGGETTI OBBLIGATI

Art. 10.

Destinatari

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ai soggetti indicati negli articoli 11, 12, 13 e 14.
2. Le disposizioni contenute nel presente decreto, fatta eccezione per gli obblighi di identificazione e registrazione indicati nel Titolo II, Capi I e II, si applicano altresì:
 - a) alle **societa' di gestione accentrata di strumenti finanziari**;
 - b) alle **societa' di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari** e ai soggetti che gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti finanziari e di fondi interbancari;
 - c) alle **societa' di gestione dei servizi di liquidazione** delle operazioni su strumenti finanziari;
 - d) alle **societa' di gestione dei sistemi di compensazione e garanzia** delle operazioni in strumenti finanziari;
 - e) alle seguenti attivita', il cui esercizio resta subordinato al possesso di licenze, da autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attivita' specificamente richieste dalle norme a fianco di esse riportate:
 - 1) **commercio, comprese l'esportazione e l'importazione, di oro Per finalita' industriali** o di investimento, per il quale e' prevista la dichiarazione di cui all'articolo 1 della legge 17 gennaio 2000, n. 7;
 - 2) **fabbricazione, mediazione e commercio, comprese l'esportazione e l'importazione di oggetti preziosi**, per il quale e' prevista la licenza di cui all'articolo 127 del TULPS;
 - 3) **fabbricazione di oggetti preziosi** da parte di imprese artigiane, all'iscrizione nel registro degli assegnatari dei marchi di identificazione tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
 - 4) **commercio di cose antiche** di cui alla dichiarazione preventiva prevista dall'articolo 126 del TULPS;
 - 5) **esercizio di case d'asta o galleria d'arte** per il quale e' prevista alla licenza prevista dall'articolo 115 del TULPS; ((5-bis) mediazione, ai sensi dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69;))
 - f) alle **succursali italiane dei soggetti indicati nelle lettere precedenti** aventi sede legale in uno stato estero;
 - g) agli **uffici della pubblica amministrazione**.

Art. 11.

Intermediari finanziari e altri soggetti esercenti attivita' finanziaria

1. Ai fini del presente decreto per intermediari finanziari si intendono:
 - a) le **banche**;
 - b) **Poste italiane S.p.A.**;
 - c) gli **istituti di moneta elettronica**;
 - c-bis) gli **istituti di pagamento**;
 - d) le **societa' di intermediazione mobiliare (SIM)**;
 - e) le **societa' di gestione del risparmio (SGR)**;
 - f) le **societa' di investimento a capitale variabile (SICAV)**;
 - g) le **imprese di assicurazione** che operano in Italia nei rami di cui all'articolo 2, comma 1, del CAP;
 - h) gli **agenti di cambio**;
 - i) le societa' che svolgono il servizio **di riscossione dei tributi**;
 - m) gli **intermediari finanziari iscritti nell'((albo)) previsto dall'articolo 106 del TUB**;
 - ((m-bis) le **societa' fiduciarie** di cui all'articolo 199, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;))

n) le succursali insediate in Italia dei soggetti indicati alle lettere precedenti aventi sede legale in uno Stato estero;

o) **Cassa depositi e prestiti S.p.A.**

2. Rientrano tra gli intermediari finanziari altresì:

a) le **società fiduciarie** di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ((ad eccezione di quelle di cui all'articolo 199, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)); (9)

((b) i soggetti disciplinati dagli articoli 111 e 112 del TUB;))

((c) i soggetti che esercitano professionalmente l'attività di **cambiavalute**, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta;))

3. Ai fini del presente decreto, per altri soggetti esercenti attività finanziaria si intendono:

a) i **promotori finanziari** iscritti nell'albo previsto dall'articolo 31 del TUF;

b) gli **intermediari assicurativi** di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a) e b) del CAP che operano nei rami di cui al comma 1, lettera g);

((c) i **mediatori creditizi** iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 128-sexies, comma 2, del TUB;

d) gli **agenti in attività finanziaria** iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 128-quater, comma 2, del TUB e gli agenti indicati nell'articolo 128-quater, commi 6 e 7, del medesimo TUB.))

((3-bis. Nelle operazioni di **cartolarizzazione di crediti** disciplinate dalla legge 30 aprile 1999, n. 130, gli obblighi di cui al presente decreto sono assolti dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 6, della medesima legge.))

[..]

Art. 12.

Professionisti

1. Ai fini del presente decreto per professionisti si intendono:

a) i soggetti iscritti nell'albo ((. . .)) dei **dottori commercialisti** ((e **degli esperti contabili**)) e nell'albo dei **consulenti del lavoro**;

b) **ogni altro soggetto che rende i servizi** forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale ((, anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati));

c) i **notai e gli avvocati** quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:

1) il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche;

2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;

3) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;

4) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società;

5) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi;

d) i prestatori di servizi relativi a società e trust ad esclusione dei soggetti indicati dalle lettere a), b) e c).

[..]

3. Gli obblighi di cui al Titolo II, Capo I e II, non sussistono in relazione allo svolgimento della mera attività di redazione e/o di trasmissione ((delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali)) e degli adempimenti in materia di amministrazione del personale ((di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12)).

((3-bis. I componenti degli organi di controllo, comunque denominati, per quanto disciplinato dal presente decreto e fermo restando il rispetto del disposto di cui all'articolo 52, sono esonerati dagli obblighi di cui al titolo II, capi I, II e III.))

Art. 13.

Revisori contabili

1. Ai fini del presente decreto per revisori contabili si intendono:
 - a) le **societa' di revisione** iscritte nell'albo speciale previsto dall'articolo 161 del TUF;
 - b) i **soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili**.
 2. I soggetti indicati nel comma 1 osservano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2.
- [..]

Art. 14.

Altri soggetti

1. Ai fini del presente decreto per "altri soggetti" si intendono gli operatori che svolgono le attivita' di seguito elencate, il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio attivita' specificatamente richieste dalla norme a fianco di esse riportate:
 - a) **recupero di crediti per conto terzi**, in presenza della licenza di cui all'articolo 115 del TULPS;
 - b) **custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori** a mezzo di guardie particolari giurate, in presenza della licenza di cui all'articolo 134 del TULPS;
 - c) **trasporto di denaro contante, titoli o valori** senza l'impiego di guardie particolari giurate, in presenza dell'iscrizione nell'albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298;
 - d) **gestione di case da gioco**, in presenza delle autorizzazioni concesse dalle leggi in vigore, nonche' al requisito di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30;
 - ((e) offerta, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, di giochi, scommesse con vincite in denaro, con esclusione del lotto, delle lotterie ad estrazione istantanea o ad estrazione differita e concorsi pronostici, in presenza o in assenza delle autorizzazioni concesse dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 539, della legge 23 dicembre 2005, n. 266));
 - ((e-bis) offerta di giochi o scommesse con vincite in denaro, con esclusione del lotto, delle lotterie ad estrazione istantanea o ad estrazione differita e concorsi pronostici, su rete fisica, da parte di soggetti in possesso delle concessioni rilasciate dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato));
 - f) **agenzia di affari in mediazione immobiliare**, in presenza dell'iscrizione nell'apposita sezione del ruolo istituito presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39.